

1. Consultazioni elettorali

In Italia ogni cinque anni si svolgono le elezioni politiche per la scelta dei componenti dei due rami del Parlamento: la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica. Alle elezioni politiche votano a suffragio universale, per la Camera tutti i cittadini maggiorenni, per il Senato coloro che hanno venticinque anni di età. Il requisito dell'età deve essere posseduto nel giorno fissato per le consultazioni. E' necessario ricorrere al voto anche in caso di scioglimento anticipato delle Camere.

Ogni cinque anni si vota anche per l'elezione del Parlamento europeo, il quale, in base alle novità introdotte con i Trattati di Lisbona, a sua volta elegge il presidente della Commissione europea, organo esecutivo dell'Unione. In sostanza il candidato alla presidenza presenta il suo programma politico al Parlamento e per essere eletto è necessaria l'approvazione dalla maggioranza assoluta dei parlamentari.

Ci sono poi le elezioni amministrative, necessarie per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, e quelle relative all'elezione del presidente della giunta e del consiglio regionale.

Ultimo tipo di consultazione popolare, su un tema specifico, è il referendum. Hanno diritto a partecipare tutti i cittadini che possono votare per la Camera dei Deputati. Ne esistono nell'ordinamento italiano tre tipi: abrogativo, consultivo e approvativo.

E' compito del ministero dell'Interno, ed in particolare della Direzione centrale dei Servizi elettorali – incardinata nel Dipartimento per gli affari interni e territoriali – curare gli adempimenti preparatori ed organizzativi per lo svolgimento di tutte le consultazioni elettorali e referendarie. In particolare, la struttura svolge la funzione di supporto giuridico e tecnico-organizzativo agli uffici elettorali delle prefetture e dei comuni sui procedimenti elettorali, sulla tenuta e revisione delle liste elettorali ed in materia di vigilanza sulla propaganda elettorale.

In occasione delle consultazioni politiche ed europee la legge prescrive che i partiti politici, per presentare liste di candidati, debbano preventivamente presentare i contrassegni con i quali intendono contraddistinguere le liste stesse presso il ministero dell'Interno. E' previsto, in particolare che, ai sensi della normativa in materia, sia valutata la legittimità dell'uso di ogni singolo contrassegno, attestata con appositi provvedimenti ministeriali. I relativi adempimenti sono curati sempre dalla Direzione centrale dei servizi elettorali.